

**Commento concernente la modifica dell'OAVS con effetto dal 1° gennaio 2020****Art. 21**

(Tavola scalare dei contributi per le persone esercenti un'attività lucrativa indipendente)

In seguito all'accettazione della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) in occasione della votazione popolare del 19 maggio 2019, i tassi di contribuzione minimo e massimo sono aumentati, per le persone esercenti un'attività lucrativa indipendente, rispettivamente di 0,15 e 0,3 punti percentuali. Di conseguenza, vanno adeguati anche il tasso di contribuzione minimo menzionato al capoverso 2 del presente articolo e la progressione dei tassi per le diverse fasce di reddito della tavola scalare dei contributi di cui al capoverso 1.

Per contro, le fasce di reddito medesime e i limiti superiore e inferiore della tavola scalare non subiscono modifiche.

**Art. 28 cpv. 1**

(Calcolo dei contributi)

In seguito all'accettazione della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) in occasione della votazione popolare del 19 maggio 2019, il tasso di contribuzione nell'AVS subisce un aumento generalizzato di 0,3 punti percentuali. Di conseguenza, va innalzato anche il contributo minimo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa. Al fine di tener conto non solo di questo aumento ma anche di quello derivante dalla modifica dell'ordinanza 19 del 21 settembre 2018 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, entrata in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. i commenti agli art. 1 e 2 dell'ordinanza 20), il contributo minimo passerà da 395 a 409 franchi.

Per quanto concerne il contributo massimo, che secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS deve corrispondere a 50 volte quello minimo, si procede a un adeguamento da 19 750 franchi a 20 450 franchi.

Di conseguenza, vanno adeguati anche i contributi previsti per le fasce intermedie di reddito della tavola scalare dei contributi per le persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Infine, s'impone altresì una modifica della sostanza e del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 a partire dal quale si raggiunge il contributo massimo.